

P.U. n. 6-1/2026



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gela
SEZIONE FALLIMENTARE UFFICIO DI GELA

Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Stefania Sgroi	Presidente rel. est.
dott.ssa Martina Dall'Amico	Giudice
dott. Alessio Barone	Giudice

letti gli atti per l'apertura di una procedura familiare di liquidazione controllata del sovraindebitato ex artt. 66 e 268 ss. del d.lgs. n. 14/2019 e succ.modif., recante il codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (CCII), instaurata su ricorso depositato il 4.2.2026 da ERBA CARLO (c.f. RBECRL64L01F899M) e FERRANTI MARIELLA (c.f. FRRMLL65H68F899Z), n.q. di parte debitrice, con l'assistenza dell'O.C.C. "I Diritti del Debitore Segretariato Sociale di Gela" e con il ministero dell'avv. Iozza Annalisa;
ha emesso la seguente

SENTENZA

1. Con ricorso depositato il 4.2.2026, Erba Carlo e Ferranti Mariella, n.q. di parte debitrice, hanno chiesto l'apertura di una procedura familiare di liquidazione controllata ex artt. 66 e 268 ss. del d.lgs. n. 14/2019 e succ.modif., recante il codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (CCII).

2. Preliminarmente va osservato che, a seguito del deposito del ricorso, non è stata fissata udienza in quanto si tratta di una procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato, instaurata su domanda dello stesso debitore ex art. 268, comma 1, CCII, come tale avente natura non contenziosa, in continuità con l'orientamento giurisprudenziale formatosi sotto il vigore della previgente procedura per la dichiarazione di fallimento instaurata su istanza dello stesso debitore ex art. 14, l.fall., ribadito per la presente procedura avente analoga funzione liquidatoria del patrimonio dello stesso debitore istante, in mancanza di una diversa previsione del codice vigente (cfr. Trib. Verona, sez. II, 20.09.2022, n. 17/2022 r.p.u.).

3. Nel merito sussistono i presupposti per l'apertura della procedura familiare di liquidazione controllata di Erba Carlo e Ferranti Mariella ex artt. 66 e 270, comma 1, CCII, per le ragioni che seguono.



3.1. Il presente Tribunale è competente ex art. 27, comma 2, CCII, previo rinvio dell'art. 268, comma 1, CCII, in quanto i ricorrenti hanno la residenza a Niscemi (CL), rientrante nel suo circondario.

3.2. Non pendono agli atti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV della parte I del codice, nei confronti degli stessi debitori odierni ricorrenti.

3.3. Si tratta di una “*procedura familiare*” per la composizione della crisi da sovraindebitamento ex art. 66 CCII, in quanto i ricorrenti sono coniugi conviventi.

3.4. I ricorrenti hanno presentato domanda per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata ex art. 268, comma 1, CCII, con l'assistenza dell'O.C.C. “I Diritti del Debitore Segretariato Sociale di Gela” e con il ministero dell'avv. Iozza Annalisa, corredata dalla relazione dell'O.C.C. ex art. 269, comma 2, CCII, e dalla documentazione ex art. 269, comma 2, CCII attestante la loro situazione economica, patrimoniale e finanziaria, dal lato sia attivo che passivo, compresa quella attestante i debiti tributari ex art. 269, comma 3, CCII, da cui risulta lo stato di “*sovraindebitamento*”, inteso ex art. 2, comma 1, lett. c), CCII, come “*lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al d.l. n. 179/2012, l.conv. n. 221/2012, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza*”, richiesto ai fini dell'apertura della presente procedura ex art. 268, comma 1, CCII, previo rinvio dell'art. 270, comma 1, CCII.

In particolare, sotto il profilo soggettivo dello stato di “*sovraindebitamento*” come sopra definito dal codice, i ricorrenti hanno dedotto sia debiti assunti per soddisfare esigenze familiari, rispetto a cui assumono la qualifica di “consumatore”, come definito dall'art. 2, comma 1, lett. e), CCII, sia debiti assunti a causa della ludopatia del ricorrente Erba Carlo, sia debiti assunti dalla ricorrente Ferranti Mariella, n.q. di titolare dell'omonima impresa individuale, cancellata dal registro delle imprese l'11.01.2008, come da visura camerale del 24.2.2026 in atti, ossia da ben oltre un anno, con conseguente assoggettabilità alla liquidazione controllata su sua domanda ex art. 33, comma 1-bis, CCII.

In particolare, sotto il profilo oggettivo dello stato di “*sovraindebitamento*” come sopra definito dal codice, i ricorrenti in stato di “*insolvenza*”, a sua volta definito dall'art. 2, comma 1, lett. b), CCII, come “*lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni*”, come comprovato nel caso di specie dalla pendenza della procedura esecutiva immobiliare iscritta al n. 9/2025 R.G.es.immob. presso il presente Tribunale.

4. Alla luce delle superiori considerazioni, va dichiarata l'apertura della procedura familiare



di liquidazione controllata dei ricorrenti ex art. 270, comma 2, CCII, ricomprendente tutti i beni della parte debitrice con la sola esclusione di quelli sottratti *ope legis* alla liquidazione controllata ex art. 268, comma 4, CCII, nominando liquidatore ex art. 270, comma 2, lett. b), CCII, lo stesso professionista iscritto all'O.C.C. "I Diritti del Debitore Segretariato Sociale di Gela", della cui assistenza si è avvalso il debitore istante ex art. 269 CCII.

Va altresì chiarito che, contrariamente a quanto dedotto dall'O.C.C., il divieto di iniziare o proseguire azioni individuali esecutive sui beni compresi nella presente procedura, non è più disposto dal giudice, come ai sensi del previgente art. 14-quinquies, comma 2, lett. b), l. n. 3/2012, bensì discende *ope legis* dalla sentenza di apertura della liquidazione controllata ai sensi dell'art. 150 CCII, previo rinvio dell'art. 270, comma 5, CCII, come già chiarito dalla giurisprudenza di merito (cfr. Trib. Verona, sez. II, 20.09.2022, n. 17/2022 r.p.u.), e che è nel corso della gestione della procedura che si dovrà procedere alla formazione del passivo e alla liquidazione dell'attivo ex artt. 272 ss. CCII.

Va altresì accolta l'istanza ex art. 270, comma 2, lett. e), CCII, con cui la parte debitrice chiede consentirsi l'utilizzo dell'immobile adibito a propria abitazione principale, come da residenza in atti, sito a Niscemi (CL) in via Gagliano n. 64, piano T-1, iscritto al catasto dei fabbricati al foglio 89, part. 278, sino alla data del pagamento del saldo del prezzo di aggiudicazione nella presente procedura liquidatoria.

P.Q.M.

visto l'art. 270 CCII;

dichiara aperta la procedura familiare di liquidazione controllata dei coniugi sovraindebitati ERBA CARLO (c.f. RBECRL64L01F899M) e FERRANTI MARIELLA (c.f. FRRMLL65H68F899Z);

nomina Giudice delegato la dott.ssa Stefania Sgroi;

nomina liquidatore la dott.ssa Grazia Robilatte, così confermando il professionista iscritto all'O.C.C. "I Diritti del Debitore Segretariato Sociale di Gela", della cui assistenza si è avvalsa la parte debitrice istante ex art. 269 CCII;

ordina alla parte debitrice il deposito entro 7 giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonchè dell'elenco dei creditori;

assegna ai terzi che vantano diritti sui beni della parte debitrice e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo p.e.c., la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII, con applicazione dell'art. 10, comma 3, CCII;

ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, ricomprendente tutti i beni della parte debitrice, con la sola esclusione di quelli sottratti *ope legis* alla liquidazione controllata ex art. 268, comma 4, CCII, e dell'immobile adibito ad abitazione principale della parte



debitrice, sito a Niscemi (CL) in via Gagliano n. 64, piano T.1, iscritto al catasto dei fabbricati al foglio 89, part. 278, di cui si consente l'utilizzo alla parte debitrice sino alla data del pagamento del saldo del prezzo di aggiudicazione in sede di liquidazione controllata;

ordina che la presente sentenza per estratto, contenente il nome dei debitori, il nome del liquidatore, il dispositivo e la data del deposito, sia inserita nel sito internet del presente Tribunale, sia pubblicata nel registro delle imprese con riferimento all'omonima impresa individuale di cui era titolare la ricorrente Ferranti Mariella, cancellata dal registro delle imprese l'11.01.2008, sia trascritta presso gli uffici competenti per i beni immobili e per i beni mobili registrati compresi nel patrimonio da liquidare, e sia notificata al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, a cura del liquidatore.

Così deciso nella camera di consiglio del 9.3.2026.

IL PRESIDENTE REL. EST.

dott.ssa Stefania Sgroi

